



Prot. n. AOO/ 183/1024 del 11/03/2020

PROTOCOLLO USCITA

**URGENTE**

Si invia solo a mezzo posta elettronica ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs 82/2005 in sostituzione della posta ordinaria

**Alle Associazioni di categoria delle strutture private sanitarie e sociosanitarie**

**Ai Direttori generali**

*e, per il loro tramite*

Ai Direttori Sanitari

Ai Direttori Amministrativi

Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione

Ai Direttori dell'Area Socio Sanitaria

Ai Direttori dei Dipartimenti di Riabilitazione

Ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari

Ai Dirigenti delle Aree e delle strutture di staff

**delle Aziende Sanitarie Locali**

**All'ANCI Puglia**

*e, per il suo tramite*

Agli Ambiti territoriali

*e, per conoscenza*

**Al Presidente della Giunta Regionale**

**Al Direttore Aress Puglia**

**Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute**

**Al Dirigente del Servizio Protezione Civile della Regione Puglia**

**Al Responsabile della Struttura Speciale "Comunicazione Istituzionale"**

**OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE, IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – DISPOSIZIONE PROT. AOO/005/197 DEL 10/03/2020 – ALLEGATO 5 - ULTERIORI DISPOSIZIONI**

Con disposizione prot. AOO/005/197 del 10/03/2020 – allegato 5 sono state impartite direttive per le strutture residenziali e semiresidenziali extra ospedaliere sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Tuttavia, una rappresentanza di gestori di Presidi di Riabilitazione e di Centri diurni per disabili e soggetti non autosufficienti, di seguito elencati, hanno comunicato di aver sospeso le relative attività a causa della difficoltà a garantire le prestazioni volendo tutelare, al contempo, gli assistiti che trovasi in condizioni di fragilità e gli operatori sanitari talvolta impossibilitati ad utilizzare i sistemi di prevenzione attesa la particolarità dell'utenza trattata:



- Eridano Cooperativa Sociale Onlus – Centro diurno ex art. 60-ter “Con il cuore nella mente”
- Presidio di Riabilitazione “A. Quarto di Palo e Mons. G. Di Donna” – prestazioni semiresidenziali, ambulatoriali, domiciliari ex art. 26 – prestazioni di fisiokinesiterapia ex art. 25 – Centro diurno ex art. 60 “Libertas” – Centro Autismo “Fi-Aba-Fare insieme”
- Oltre l’Orizzonte Società Cooperativa Sociale Onlus – Centro diurno ex art. 60
- GEA Società Cooperativa Sociale – Centro diurno ex art. 52 “Giamburrasca”
- Opera Don Guanella - Centro diurno ex art. 60 “Casa S. Antonio”
- Eridano Cooperativa Sociale Onlus – Centro diurno ex art. 60 “Eridano di giorno”
- Città Solidale Società Cooperativa Sociale Onlus – Centro diurno ex art. 60 “Myosotis”
- Istituto S. Agostino - Presidio di Riabilitazione - prestazioni semiresidenziali, ambulatoriali ex art. 26 – prestazioni di fisiokinesiterapia ex art. 25
- Starbene srlu - Centro diurno ex art. 60 “SS. Medici” e “In Famiglia”

Vista la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 8 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, dispone tutta una serie di misure per l'intero territorio nazionale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 9 marzo 2020 che dispone:

- all'art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale) “1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale”
- all'art.2 (Disposizioni finali) “1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. 2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'articolo 1 del presente decreto”

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 che all'art. 3, comma 1 dispone “b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con comorbidità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d)”; om 19.14



Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19;

Considerati i conseguenti risvolti sull'assistenza semiresidenziale e ambulatoriale e ritenuto a scopo preventivo e prudenziale di dover attivare ogni utile iniziativa tesa a ridurre il rischio di contagio.

Visto l'articolo 117, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

**SI DISPONE**

- 1) Al fine di prevenire ancor più efficacemente il rischio di contagio nella popolazione anziana, disabile e psichiatrica, è disposta, a far data dal 12 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, la sospensione delle attività dei centri semiresidenziali sanitari, sociosanitari e socioassistenziali per soggetti anziani, disabili, minori, psichiatrici (centri diurni e polivalenti) su tutto il territorio regionale.
- 2) E' disposta, a far data dal 12 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, la sospensione delle attività ambulatoriali sanitarie garantite dai Presidi di Riabilitazione e dai Centri per soggetti affetti da autismo, fatta eccezione per le prestazioni che non siano differibili senza potenziale danno all'assistito.

I contenuti della presente disposizione annullano in tutto ogni altra precedente disposizione emanata dalla Regione Puglia ed in contrasto con la presente.

**Il Direttore del Dipartimento**  
Vito Montanaro

**Il Presidente della Giunta Regionale**  
Michele Emiliano

ore 29.14